

OGGETTO:Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 – Variazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 37 del 03.05.2013 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 ed allegati Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015;

Dato atto che è necessario provvedere, con urgenza, ad apportare in bilancio corrente le seguenti variazioni:

- inserimento in entrata e spesa di euro 400.000,00 per maggiori accertamenti IVA;
- inserimento in entrata parte corrente anziché fra le partite di giro, della ricorso relativa al tributo provinciale in materia ambientale "TEFA" per uniformarsi alle direttive della Corte dei Conti Toscana;
- sistemazione contabile di alcuni contributi aventi vincoli di destinazioni relativi al diritto allo studio e alla gestione degli asili nido per il loro esatto reimpiego;
- inserimento di entrata del canone per la gestione dell'area Cecinella;

Assunti i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175 comma 4 e .175 comma 4 del decreto Legislativo n° 267 del 18/8/2000 e pertanto da sottoporre a ratifica;

Visto il prospetto di variazioni di bilancio, allegato "A" facente parte integrante della presente deliberazione , comportanti variazioni nette in aumento pari ad €750.022,81;

Preso atto del mantenimento dell'equilibrio di bilancio a termine di Legge;

Dato atto inoltre del permanere, dopo le suddette variazioni, del rispetto del patto di stabilità come rappresentato dagli artt.77 *bis* - commi da 2 a 31 - del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133,come modificato dalla Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria) ;

Preso atto del positivo parere del Collegio dei Revisori;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, inseriti nel presente provvedimento;

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2013, le variazioni alle risorse ed agli interventi, come da prospetto allegato "A", facente parte integrante del presente atto, per le motivazioni rappresentate in narrativa;
2. Di dare atto del mantenimento dell'equilibrio di bilancio;
3. Di dare atto del permanere del rispetto del patto di stabilità come rappresentato nella Legge n. 203/2008;
- 4) Di dare atto che non si modificano bilanci per gli anni 2014 e 2015

5) Di ritenere conseguentemente modificata la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;

6) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio Comunale, nei termini e con le modalità di cui all'art.175 c.4 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

7) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CECINA

Stampa : Elenco variazioni di Bilancio per Delibera
Nome file : D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FBI68879.ist
Eseguito da : E.ARGENTIERI
Data della stampa : 11/07/2013

Valori dei parametri

Numero Prenotazione : 143997
Sigla Stampa : BPS77

ESERCIZIO 2013		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				11/07/2013
DELIBERA:	2013/	778	tipo	GM	numero	97 del 10/07/2013
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				COMPETENZA	

0

1 Codice Meccanografico 0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011

2 Codice Meccanografico 1
FONDO INIZIALE DI CASSA

ESERCIZIO 2013		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				11/07/2013
DELIBERA:	2013/	778	tipo	GM	numero	97 del 10/07/2013
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				COMPETENZA	

PARTE PRIMA - ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

Codice Meccanografico	1010460	250.000,00
T.E.F.A		

TOTALE CATEGORIA 1^	250.000,00
---------------------	------------

TOTALE TITOLO I	250.000,00
-----------------	------------

ESERCIZIO 2013		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				11/07/2013
DELIBERA:	2013/	778	tipo	GM	numero	97 del 10/07/2013
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				COMPETENZA	

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO,
DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN
RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER
FUNZIONI DELEGATE

Codice Meccanografico 2030040
RISORSA 40 - ENTRATE PER ASILI NIDO E LUDOTECA 35.571,07

TOTALE CATEGORIA 3^ 35.571,07

ESERCIZIO 2013		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				11/07/2013
DELIBERA:	2013/	778	tipo	GM	numero	97 del 10/07/2013
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				COMPETENZA	

CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DA ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Codice Meccanografico 2050040
RISORSA 40 - ENTRATE PER ASILI NIDO E LUDOTECA -27.623,72

Codice Meccanografico 2052050
RISORSA 2050 - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO
STUDIO 59.075,46

TOTALE CATEGORIA 5^ 31.451,74

TOTALE TITOLO II 67.022,81

ESERCIZIO 2013		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				11/07/2013
DELIBERA:	2013/	778	tipo	GM	numero	97 del 10/07/2013
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				COMPETENZA	

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI

Codice Meccanografico 3054200
 RISORSA 4200 - PROVENTI DIVERSI 33.000,00

Codice Meccanografico 3055050
 RISORSA 5050 - ALIENAZIONI DI BENI IMMO-BILI 400.000,00

TOTALE CATEGORIA 5^ 433.000,00

TOTALE TITOLO III 433.000,00

TOTALE ENTRATE 750.022,81

ESERCIZIO 2013		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				11/07/2013
DELIBERA:	2013/	778	tipo	GM	numero	97 del 10/07/2013
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				COMPETENZA	

0 Codice Meccanografico 0
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO 2013		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				11/07/2013
DELIBERA:	2013/	778	tipo	GM	numero	97 del 10/07/2013
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				COMPETENZA	

PARTE SECONDA - SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI-BUTARIE E SERVIZI FISCALI

Codice Meccanografico 1010405
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

250.000,00

TOTALE SERVIZIO 4

250.000,00

ESERCIZIO 2013		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				11/07/2013
DELIBERA:	2013/	778	tipo	GM	numero	97 del 10/07/2013
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				COMPETENZA	

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Codice Meccanografico 1010807
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

400.000,00

TOTALE SERVIZIO 8

400.000,00

TOTALE FUNZIONE 1

650.000,00

ESERCIZIO 2013		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				11/07/2013
DELIBERA:	2013/	778	tipo	GM	numero	97 del 10/07/2013
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				COMPETENZA	

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Codice Meccanografico 1040505
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

59.075,46

TOTALE SERVIZIO 5

59.075,46

TOTALE FUNZIONE 4

59.075,46

ESERCIZIO 2013		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				11/07/2013
DELIBERA:	2013/	778	tipo	GM	numero	97 del 10/07/2013
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				COMPETENZA	

FUNZIONE 7 - TURISMO

SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

Codice Meccanografico 1070104
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

33.000,00

TOTALE SERVIZIO 1

33.000,00

TOTALE FUNZIONE 7

33.000,00

ESERCIZIO 2013		Elenco variazioni di Bilancio per Delibera				11/07/2013
DELIBERA:	2013/	778	tipo	GM	numero	97 del 10/07/2013
CAPITOLO	DENOMINAZIONE				COMPETENZA	

FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORI

Codice Meccanografico 1100102
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME -7.623,72

Codice Meccanografico 1100103
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.571,07

TOTALE SERVIZIO 1 7.947,35

TOTALE FUNZIONE 10 7.947,35

TOTALE TITOLO I 750.022,81

TOTALE SPESE 750.022,81



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

(Art. 77 bis L. 21 agosto 2008, n. 133, art. 2, comma 41, lettera b) L. 22 dicembre 2008, n.203, Circolare RGS 27 gennaio 2009, n. 2, art. 7-quater, comma 9, lettera a) D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33, Decreto MEF n. 0086258 del 31 luglio 2009, art. 9 bis D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 4 *quinquies* e ss. D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 26 marzo 2010, n. 42, art. 14 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, circolare RGS del 14 luglio 2010, art. 1, commi 87-98, L. 13 dicembre 2010, n. 220, D.P.C.M. 23 marzo 2011, art. 20 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 20 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, artt. 30 ss. L. 12 novembre 2011, n. 183 [Legge di Stabilità 2012], D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135 [*spending-review*], D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 [c.d. decreto "Salva-Enti"], L. 24 dicembre 2012, n. 228 [Legge di Stabilità 2013], Circolare MEF 7 febbraio 2013, n. 5)

PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di verificare il raggiungimento prospettico degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica ed il monitoraggio della programmazione triennale 2013-2015 così come da L. 133 del 21 agosto 2008, della manovra finanziaria approvata con D.L. 78/2010 corretta dalla L. 13 dicembre 2010, n. 220, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ed infine dalla Legge di Stabilità 2013 del 24 dicembre 2012, n. 228, integrate alle disposizioni di cui alla Circolare 7 febbraio 2013, n. 5 del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

OBIETTIVI E RISULTATI PREVISIONALI 2013-2015

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della

Legge 12 novembre 2011, n. 183. Per il triennio 2013-2015, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli

enti locali – nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione, e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria – è perseguito non mediante una modifica degli obiettivi del patto di stabilità interno, che restano invariati, ma attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio disposta dall'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 1, commi 119 e 121 della legge di stabilità 2013, che prevede al comma 6 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo per l'importo di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 per l'anno 2014 e di 2.600 milioni di euro a decorrere

dal 2015. Per gli anni 2013 e 2014, le predette riduzioni hanno trovato opportuna considerazione nel percorso finalizzato alla revisione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, operata dal comma 380 dell'articolo unico della Legge n. 228 del 2012 che, in particolare, prevede l'attribuzione ai comuni anche del gettito della predetta imposta prima riservato allo Stato (al quale resta attribuito il solo gettito IMU ad aliquota base sui fabbricati classificati nella categoria catastale D), nonché la costituzione del "fondo di solidarietà comunale". Una novità significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 2013, introdotta dall'articolo 1, comma 432, della legge di stabilità 2013, è rappresentata dall'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo, individuata nella media degli impegni

di parte corrente registrati nel triennio 2007-2009 in luogo del triennio 2006-2008.

L'aggiornamento della base di calcolo introduce un elemento implicito di valutazione della virtuosità degli enti atteso che, in base al predetto aggiornamento, agli Enti Locali che hanno ridotto gli impegni di spesa corrente nell'esercizio 2009 è attribuito un obiettivo minore rispetto a quello attribuito agli enti che hanno, invece, incrementato la spesa corrente nello stesso anno.

La legge di stabilità 2013 ha confermato il meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, come riproposto dall'articolo 1, comma 428 della Legge di Stabilità 2013, ha infatti disposto che, anche per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilità interno siano attribuiti ai singoli Enti Locali in base alla virtuosità misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri: 1) rispetto del patto di stabilità interno; 2) autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente. Per tali parametri, inoltre, il richiamato comma 428 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2013 ha introdotto un correttivo, finalizzato a considerare anche la realtà

socio-economica dei singoli enti locali, mediante la valutazione dei due seguenti indicatori: valore delle rendite

catastali e numero di occupati. Infine, il novellato comma 2 dell'articolo 20 ha, altresì, stabilito che, al fine della definizione della virtuosità, non sono considerati parametri diversi da quelli espressamente elencati dallo stesso comma. Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, è disposta l'estensione dei vincoli del patto ad una platea più ampia di enti. Da quest'anno, infatti, sono assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. Con riferimento alle esclusioni di voci di entrata e di spesa dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, si fa presente che sono state introdotte ulteriori deroghe ai vincoli del patto che, pertanto, si aggiungono a quelle già previste per il patto 2012. Sono confermate le disposizioni in materia di "patto regionalizzato verticale ed orizzontale" grazie alle quali i Comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla Regione di appartenenza e dagli altri Enti Locali. Inoltre, i commi 122 e seguenti, dell'articolo 1, della Legge di Stabilità 2013, 4 confermano il cosiddetto "patto regionale verticale incentivato" introdotto dall'articolo 16,

comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. È prevista, infatti, l'erogazione di un

contributo, nei limiti complessivi di 800 milioni di euro, a favore delle regioni che cedono spazi finanziari ai Comuni ricadenti nel proprio territorio che ne fanno richiesta al fine di favorire i pagamenti di residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Le regioni destinano il contributo all'estinzione anche parziale del debito. L'introduzione del cosiddetto "patto regionale integrato" di cui all'articolo 32, comma 17, della Legge n. 183 del 2011, in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri

obiettivi e degli obiettivi degli Enti Locali del proprio territorio, è, invece, posticipata di un anno, a seguito della modifica di cui all'articolo 1, comma 433, lettera a), della legge di stabilità 2013. Infine, l'articolo 1, comma 437, della Legge di Stabilità 2013, conferma, anticipandone l'attuazione, il "patto nazionale

orizzontale" introdotto dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012. A differenza dell'anno 2012, non è

più prevista l'attribuzione di un contributo a favore dei comuni che cedono spazi finanziari.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della Legge di Stabilità 2012 propone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti). Tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. L'inserimento nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno dell'avanzo di amministrazione non è consentito in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati in esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il valore del saldo finanziario obiettivo per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 è ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa

corrente registrati nel periodo 2007-2009, desunti dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale

fissata per i predetti anni dai commi 2 e 6 del richiamato articolo 31 della Legge di Stabilità 2012, come modificati, rispettivamente, dai commi 432 e 431 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2013.

La percentuale per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è pari a 14,8%, per tutto il

triennio 2013- 2015. Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista,

non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 31, comma 4, legge n. 183 del 2011), quantificato, a decorrere dall'anno 2012 in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La percentuale si applica nelle more dell'adozione del decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città

ed autonomie locali, previsto dal comma 2, dell'articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011, come sostituito dal comma 428, dell'articolo 1, della Legge n. 228 del 2012, concernente il riparto degli enti locali in due classi al fine di individuare gli enti virtuosi. A seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'articolo 311 della Legge n. 183 del 2011, il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, come modificato dal comma 429 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, dispone che, sulla base dei parametri di virtuosità di cui al comma 2 del medesimo articolo 20, gli enti che risultano collocati nella classe degli enti virtuosi conseguono l'obiettivo realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero. Le province ed i comuni risultanti non virtuosi, invece, dovranno applicare le nuove percentuali determinate dal predetto decreto di cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 (articolo 31, comma 6, della legge n. 183 del 2011);

percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Più precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, pari a 15,8%, per il triennio 2013-2015.

Il comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 prevede che, per il triennio 2013-2015, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa

corrente registrata nel triennio 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, la percentuale

summenzionata pari al 14,8%. Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra. Ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2013 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione. Poiché le percentuali indicate

sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2013-2015 nella misura

quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2007, 2008, 2009) e quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

Il successivo comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispone che il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2, dell'articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010. Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato dagli effetti della riduzione dei trasferimenti. Si ottiene così il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti. A seguito dell'esclusione, dal calcolo delle predette riduzioni delle spettanze dei comuni, dei contributi in conto capitale assegnati direttamente ai comuni beneficiari disposta

dall'articolo 6, comma 15-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le riduzioni delle risorse per i comuni

sono state aggiornate con decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012.

Gli obiettivi sopra definiti sono validi sino alla data di emanazione del richiamato decreto interministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, in base al quale sono annualmente individuati gli enti "virtuosi" e gli enti "non virtuosi". In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi di virtuosità sulla base dei parametri individuati dal comma 428 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dal comma

429 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, agli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi è attribuito, per l'anno 2013, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero. I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, il comma 6, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 431, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2013, introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non

virtuosi non può essere superiore all'1% della spesa media registrata nel triennio 2007-2009. La definizione dei

richiamati parametri di virtuosità, nonché il riparto degli enti nelle due classi di virtuosità e i criteri adottati sono individuati, ai sensi del citato comma 2, dell'articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 428, della legge di stabilità 2013, con decreto annuale del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali. Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosità per il solo anno di

riferimento e non per tutto il triennio 2013-2015. Pertanto, relativamente agli anni 2014 e 2015, si ritiene

opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano l'obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale. Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima sono

individuati gli obiettivi da attribuire nel triennio 2013-2015 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase,

relativa agli enti locali virtuosi, viene rideterminato l'obiettivo 2013, mentre quelli del biennio successivo sono posti pari a quello degli enti non virtuosi.

L'obiettivo individuato con le prime fasi è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato verticale e orizzontale e patto nazionale orizzontale). La legge di stabilità 2013 ha riproposto per il 2013: 1. la disposizione recata dal comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 in materia di "Patto regionalizzato verticale ed orizzontale" di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (articolo 1, comma 433, lettera c) della legge di stabilità 2013); 2. il cosiddetto patto verticale incentivato, previsto sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità per estinzione dei debiti (articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 2013). Il saldo obiettivo 2013 da considerare sarà quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto di solidarietà. L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2013, rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, per i patti regionalizzati, e sulla base delle comunicazioni di questo Ministero per il patto nazionale orizzontale.

Gli obiettivi così definiti possono essere ulteriormente ridotti in base a quanto disposto sia dal comma 122, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e sia dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Il citato comma 122 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, in base a criteri definiti con il medesimo decreto e per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, agli enti locali che non raggiungono l'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui alla lettera a) del comma 26, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183. In base all'articolo 1, comma 384, della legge di stabilità 2013, per gli anni 2013 e 2014 la sanzione verrà applicata a valere sul fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) del medesimo comma. Un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico è prevista dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 che per i comuni soggetti al recupero da parte del Ministero dell'interno delle risorse non utilizzate ai sensi del medesimo comma 6-bis, prevede un miglioramento dell'obiettivo programmatico di un importo pari al recupero effettuato.

Per quanto concerne la gestione della spesa, l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria previste dall'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come richiamato anche nell'articolo 183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell'articolo. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. In particolare, il comma 128 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno è effettuato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le

relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20129. Si precisa che, nel caso di irrogazione della sanzione per lo sfioramento del patto di stabilità interno 2011, con le modalità previste dal comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 – nella formulazione anteriore alla modifica

apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 –, l'articolo 8, comma 1, del

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, stabilisce che il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.

b) Il limite agli impegni per spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente. Qualora la sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dovesse dare luogo, per incapienza del predetto fondo, ad un versamento all'entrata del 29 Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

c) Il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

d) Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione. Si evidenzia che analoga sanzione è prevista – in caso di mancato rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle

dinamiche di crescita della spesa di personale – dall'articolo 1, comma 557-ter della citata legge. Il divieto di

assunzione, per effetto dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 11231 e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50 per cento. In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come – per effetto della norma recata dall'articolo 20, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 settembre 2011, n. 168, sottolineare che, al di là dello specifico richiamo normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo l'entrata in vigore della norma recata dall'art. 17, comma 10,

del decreto legge n. 78 del 2009. In ordine alla riconducibilità alla spesa di personale degli enti locali delle spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di autonomia rispetto all'amministrazione controllante;

e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. Le stesse si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2013 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2014. Si rinvia sul punto – in ordine alle modalità applicative della disposizione – alla deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie.

Viene di seguito riportato il calcolo degli obiettivi 2013-2015.

PATTO DI STABILITA' - OBIETTIVI 2013-2015

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti									
					Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009		
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)				16.774.154	17.153.220	17.327.044		
						(b)	(c)		
							Media		
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009)						17.084.806		
							(d)=Media(a;b;c)		
					Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)				14,8%	14,8%	14,8%		
					(e)	(f)	(g)		
					Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)				2.528.551	2.528.551	2.528.551		
				(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)			
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015			
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI , di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, Legge n. 183/2011)				1.121.000	1.121.000	1.121.000		
					(m)	(n)	(o)		
					Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)				1.407.551	1.407.551	1.407.551		

						(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
						Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)					15,8%	15,8%	15,8%
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI , di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)					(s)	(t)	(u)
						Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
						1.121.000	1.121.000	1.121.000
						(v)=(m)	(z)= (n)	(aa)=(o)
SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)					Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
					1.578.399	1.578.399	1.578.399	
					(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)	
					Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
FASE 3-B	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto-legge n. 98/2011)					0	1.578.399	1.578.399
						(ae)	(af)= (ac)	(ag)=(ad)
					Anno 2013			
FASE 3-C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)					(ah)		
					Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
FASE 4-A	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" - Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012					98.000	99.000	
						(al)	(am)	(an)
					Anno 2013			
FASE 4-B	PATTO REGIONALE "Verticale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)							
						(ao)		
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012					Anno 2013		
					(ax)			

						Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
						12.000		
						(ay)	(ap)	(aq)
						Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
						1.688.399	1.677.399	1.578.399
						(ar) = (ab)+(ae) +(al)+ (ao)+(ax)+(ay)-(ah)	(as)= (ac) +(af) +(am)+(ap)	(at)= (ad)+(ag)+(an)+(aq)
						Anno 2013		
FASE 5								
						(au)		
						Anno 2013		
						(av)		
						Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
						1.688.399	1.677.399	1.578.399
						(az)=(ar)-(au)-(av)	(ba)=(as)	(bb)=(at)

FLUSSI DI CASSA SPESA IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2013-2015

Al comma 105 dell'art. 1, comma 107, della citata L. 13 dicembre 2010, n. 220, viene stabilito che il bilancio di previsione degli Enti Locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

L'analisi dei flussi degli investimenti prende in considerazione i seguenti elementi:

- dettaglio dei pagamenti generabili nel triennio 2013-2015 provenienti dagli interventi finanziati nel 2012 e precedenti, già appaltati ed in corso di realizzazione, ovvero che lo saranno quest'anno;

- dettaglio dei pagamenti presumibilmente generabili nel triennio 2013-2015 dagli interventi finanziati nel corso del triennio medesimo, facendo particolare riferimento a quelli di modesta entità che sicuramente avranno la manifestazione finanziaria nel periodo considerato;
- la stima dei flussi prospettici non considera prudenzialmente i ribassi di gara e quindi gli stessi saranno oggetto di aggiornamento continuo.

Per il dettaglio dei flussi si rinvia all'allegato "Flussi di cassa relativi alla spesa in conto capitale Triennio 2013-2015" del quale si riporta sinteticamente il seguente

RIEPILOGO RISCOSSIONI ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

RIEPILOGO FLUSSI:	flussi ad oggi	PREVISIONE ulteriori flussi 2013	totale flussi 2013	flussi 2014	flussi 2015
TOTALE INCASSI	685.063,16	5.675.136,84	6.360.200,00	4.213.500,00	3.829.015,53
TOTALE PAGAMENTI	1.693.822,48	3.351.229,04	5.045.051,52	2.754.480,00	2.543.000,00
SALDO FLUSSI	-1.008.759,32	2.323.907,80	1.315.148,48	1.459.020,00	1.286.015,53

VERIFICA PREVISIONALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2013-2015

Dall'analisi del bilancio pluriennale 2013-2015 di cui alla proposta deliberativa consiliare in corso di approvazione cui il presente documento è parte integrante, emergono i seguenti dati contabili di seguito riportati i quali a titolo prudenziale non prevedono gli abbattimenti degli obiettivi di patto che saranno resi noti in futuro a seguito degli effetti dell'emanazione del D.L. 35/2013, tuttora in fase di conversione.

ACCERTAMENTI/INCASSI	2013	2014	2015
Titolo I (accertamenti)	22.002.081,82	21.545.000,00	21.545.000,00
Titolo II (accertamenti)	1.363.546,20	1.111.096,09	1.076.567,40
Titolo III (accertamenti)	4.802.141,39	4.593.947,10	4.603.947,10
Titolo IV (incassi)	6.360.200,00	4.213.500,00	3.829.015,53
TOTALE Entrata	34.527.969,41	31.463.543,19	31.054.530,03
IMPEGNI/PAGAMENTI:			
Titolo I (impegni)	27.792.901,54	26.973.090,20	26.932.601,75
Titolo II (pagamenti)	5.045.051,52	2.754.480,00	2.543.000,00
TOTALE USCITA	32.837.953,06	29.727.570,20	29.475.601,75
SALDO	1.690.016,35	1.735.972,99	1.578.928,28

Dai dati 2013-2015 sopra descritti si prende atto del rispetto programmatico del patto:

- il saldo previsionale dell'esercizio 2013 è stimato in € 1.690.016,35, migliore dell'obiettivo per il medesimo anno pari ad € 1.688.399,00;
- il saldo previsionale dell'esercizio 2014 è stimato in € 1.745.972,99, migliore dell'obiettivo per il medesimo anno pari ad € 1.677.399,00;
- il saldo previsionale dell'esercizio 2015 è stimato in € 1.587.928,28, migliore dell'obiettivo per il medesimo anno pari ad € 1.578.399,00.

SPESA PER IL PERSONALE

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con parere n. 27/CONTR/11 del 12 maggio 2011 ha profondamente modificato il concetto della <<spesa del personale>> a cui far riferimento per il monitoraggio ed il contenimento dell'agglomerato di spesa, stravolgendo precedente interpretazione della Sezione Toscana che aveva assunto con precedente parere n. 111/2010. Il parere, enumera una serie di problematiche applicative delle misure contenute nell'art. 14 comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122. Sinteticamente la pronuncia è nei seguenti termini:

a) La modifica testuale dell'art. 76 del Decreto Legge n. 112/2008 introdotta dal comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, con riguardo alla soglia del 40% del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, decorre dalla data del 1° gennaio 2011, espressamente indicata nella norma. Quindi la sostituzione della disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2011.

b) Per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 7 dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del Decreto Legge n. 78/2010, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell'aggregato da considerare per il confronto in serie storica.

c) Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell'approvazione del documento ufficiale, sia necessario fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla Giunta o quello predisposto dagli uffici.

Pertanto, il precedente orientamento della Sezione Regionale Toscana della Corte dei Conti espresso giusta deliberazione n. 111 del 4 ottobre 2010, che, nella sua funzione nomofilattica aveva puntualmente definito il concetto di <<spesa del personale>> è stato completamente disatteso. Si ricorda che l'art. 14, comma 9, del D.L. 78/10, convertito con L. 122/10 prescrive che: <Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".

In riferimento alla modalità di calcolo della spesa di personale, ai fini dell'applicazione della norma appena descritta, cioè il novellato comma 7 dell'art. 76 citato, la Sezione Regionale della Corte dei Conti Toscana richiamava quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nelle linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 (Delibera 9/2010), in cui erano elencate le componenti da includere e da escludere dal computo della spesa di personale. La ricognizione di seguito indicata, che delinea in senso sostanziale l'ambito delle spese da considerare <<spesa di personale>> ai fini del rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica assume la medesima configurazione anche per il calcolo del parametro di riferimento per il divieto di assunzione, perché la logica ispiratrice deve essere unitaria ed univoca.

Occorre a questo punto verificare il rispetto della progressiva riduzione in senso assoluto della spesa del personale, il cui parametro deve essere assunto al netto delle variabili dei contratti e di tutte quelle spese che, pur rientrando nell'Intervento "I" non vanno computate in base alle precise disposizioni di monitoraggio impartite dalla Corte dei Conti in sede di funzione di controllo "collaborativo"; di seguito è riportata l'analisi della spesa dalla quale si osserva il rispetto della disposizione normativa:

PROGRESSIVA RIDUZIONE SPESA PERSONALE (art. 1, c. 557, L. 27.12.2006, n. 296):

SPESA PERSONALE		2012	2013	2014	2015
INTERVENTO 1		6.6475.872,68	6.509.708,51	6.505.709,67	6.506.309,67
IRAP	INT,7	406.623,35	382.049,00	382.330,00	382.330,00
ALTRE SPESE INT.3					

Mensa		60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Formazione-missioni		47.140,00	47.140,00	47.140,00	47.140,00
TOTALE		6.989.636,03	7.003.897,51	7.000.179,67	6.999.779,67
CONTRATTI 2002-2010		944.453,70	944.453,70	944.453,70	944.453,70
CATEG.PROTETTE		399.106,38	384.107,64	384.107,64	384.107,64
Personale stagionale a progetto (art. 208 CDS)		93.699,68	57.710,19	59.000,00	59.000,00
Formazione-missioni		47.140,00	47.140,00	47.140,00	47.140,00
Diritti di Rogito		12.334,88	40.500,00	35.500,00	35.500,00
Incentivi progettazioni		7.056,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOT.DETRAZIONI		1.503.791,15	1.523.911,53	1.520.201,34	1.520.201,34
TOT.SPESA		5.485.844,88	5.479.985,98	5.479.978,33	5.479.578,33

Per il 2012 è stato assunto il dato a pre-consuntivo, mentre per il triennio 2013-15 è inserita la spesa prevista da progetto di bilancio pluriennale in corso di approvazione cui il presente documento è parte integrante. Le serie storiche sono costruite utilizzando aggregati di voci di spesa omogenee e le componenti considerate per la determinazione della spesa sono quelle indicate di seguito.

a) sono contabilizzate e quindi inserite nell'importo sopra definito:

- le retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- compensi per gli incarichi conferiti ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.lgs. n. 267/2000;
- gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- gli oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- l'Irap;

b) non sono contabilizzati:

- le spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno;
- le spese per la formazione e rimborsi per le missioni;
- le spese per emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, conseguenti al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- le assunzioni a tempo determinato per progetto sicurezza stradale ai sensi dell'art. 208 del nuovo Codice della Strada;
- gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004;
- il personale comandato presso altre amministrazioni;
- le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando;

c) non sono contabilizzati perché figure attualmente non presenti nel Comune di Cecina:

- le spese per collaborazioni a progetto, o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
- i lavoratori socialmente utili;
- il personale in convenzione;
- le spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate;
- il personale con contratti di formazione lavoro.

Per quanto attiene specificamente l'incidenza percentuale della spesa del personale, il calcolo elaborato in base alla interpretazione dettata dal parere n. 27/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, così come

modificato ed incrementato al 50%, deve tener di conto anche del rinnovato criterio di calcolo indicato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie con deliberazione n. 14 del 30 novembre 2011, nella quale sono state date indicazioni su come effettuare il consolidamento della spesa del personale, nelle more del nuovo sistema di contabilità tuttora in sperimentazione. In particolare sono state fornite indicazioni, non propriamente chiarissime, che hanno comportato due successive deliberazioni delle Sezioni Regionali della Toscana (3/2012/PAR) e più recentemente della Lombardia (n. 75/2012/PAR) sulla modalità di calcolo delle dette spese di personale delle partecipate da inglobare nella spesa complessiva del Comune sostenuta allo stesso titolo.

Il comma 7 dell'art. 76 D.L. n. 112/08 (da ultimo modificato dall'art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012), stabilisce che, ai fini del computo delle percentuali che incidono sulla possibilità per l'ente locale di procedere a nuove assunzioni, <<si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari>>.

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG del 29 dicembre 2011) ha affermato che <<in assenza di una esplicita normativa che definisca le metodologie e le tecniche del consolidamento, occorre fare riferimento, in relazione alle modalità di calcolo in argomento, ai principi generali che rispondano a criteri di ragionevolezza e di valorizzazione delle finalità che il legislatore persegue con la norma in esame>>. In particolare, le Sezioni Autonomie hanno precisato che “nell'attuale periodo transitorio” (ovvero, “in attesa che si completi la sperimentazione per la redazione del bilancio consolidato”) occorre far riferimento “ad un metodo sintetico per calcolare la quota delle spese di personale della società partecipata da sommare alle spese di personale degli enti proprietari”.

In quest'ottica la Sezione Autonomie ha delineato un possibile criterio per procedere al consolidamento delle spese di personale ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 76 D.L. n. 112/08: <<il metodo di calcolo si basa sulla seguente semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all'Ente, che è l'incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo all'esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell'ente. Per il calcolo dell'incidenza previsto dall'art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008, la quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell'Ente e il totale si divide per le spese correnti dell'ente. In tal modo si agisce soltanto sul numeratore, come proposto dalla Sezione remittente per l'ipotesi della società partecipata da unico ente pubblico, sicché il metodo ne rappresenta uno sviluppo, in quanto consente di evitare eventuali imprecisioni dovute alla semplice somma di tutte le spese di personale delle società partecipate a quelle dell'ente>> (deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG del 29 dicembre 2011).

La Sezione di Controllo della Toscana, giusta deliberazione n. 3/2012/PAR del 17 gennaio 2012, ha precisato che quando la società partecipata percepisce “ricavi”, la quota degli introiti riferibile <<al singolo socio-comune va sostituita o sommata al corrispettivo versato dal comune sia in occasione del calcolo della spesa di personale della società attribuibile al comune secondo la proporzione sopra delineata (numeratore), sia in riferimento al calcolo della spesa corrente (denominatore), in quanto tale importo avrebbe costituito il contributo versato dal comune alla società (e quindi rientrante nella spesa corrente dell'ente locale) nel caso in cui lo stesso avesse introitato direttamente il gettito derivante dalla tariffa. Difatti mentre il corrispettivo versato dall'Ente alla società concorre a formare la spesa corrente dell'ente locale (denominatore) ed è pertanto compreso nella stessa, gli introiti da tariffe direttamente percepiti (e trattenuti) dalla società, non transitando nel bilancio dell'ente locale socio, non verrebbero computati al denominatore della frazione, con conseguente disomogeneità dei dati e, soprattutto, disuguaglianza degli esiti a seconda che vi sia stato o meno ricorso alla gestione esternalizzata piuttosto che alla gestione interna di un determinato servizio>>.

Alla stregua del possibile criterio indicato dalle Sezioni Autonomie, l'Ente Locale per calcolare "le spese di personale ... da inglobare nella spesa complessiva del Comune sostenuta allo stesso titolo" deve prendere i ricavi della partecipata e li deve rapportare al valore della produzione. La percentuale che si ricava da detto rapporto deve poi essere applicata alle spese di personale individuando così la quota parte di spesa di personale imputabile all'ente. L'operazione, infine, deve essere completata aggiungendo gli stessi ricavi della farmacia al denominatore delle spese correnti dell'Ente Locale.

Riguardo sia al 2012, che al triennio 2013-2015, occorre individuare quali partecipate siano di interesse della norma e per l'Amministrazione Comunale di Cecina riguarda solamente la "AFC Srl Uninominale", società gestrice delle farmacie comunali; in effetti la stessa è l'unica partecipata al 100%, mentre non sussistono società "controllate" e nessuna che svolga funzioni di interesse generale senza carattere industriale e commerciale, nessuna che svolga attività di supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Nel tener di conto delle indicazioni sopra prospettate dalla Corte dei Conti Lombardia circa la redazione di un bilancio consolidato, è possibile esaminare la situazione della società per capire se sussista o meno il superamento del tetto del 50% e come questo possa incidere sull'Amministrazione.

Dal bilancio 2011, ultimo approvato, è possibile estrapolare i dati che seguono.

Valore della Produzione = €2.867.586

Spesa del Personale = €552.947

Corrispettivi = €2.848.026

quindi il valore della spesa del personale da sommare a quella del Comune è determinata dalla seguente proporzione:

$$€2.867.586 : €552.947 = 2.848.026 : X$$

X = €549.175,31 da sommare alle spese del personale 2012 e da prevedere per gli esercizi 2013,2014 e 2015.

Per quanto attiene specificamente l'incidenza percentuale della spesa del personale, il calcolo elaborato in base all'interpretazione dettata dal parere n. 27/2011 delle SS.RR. della Corte dei Conti è la seguente:

INCIDENZA PERCENTUALE SPESE PERSONALE (art. 76, c. 7, L. 112/2008):

		2012	2013	2014	2015
Intervento 1		6.475.872,68	6.509.708,51	6.505.709,67	6.505.309,67
Irap	INT. 7	406.623,35	382.049,00	382.330,00	382.330,00
Intervento 3:					
Mensa		60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Formazioni e missioni		47.140,00	47.140,00	47.140,00	47.140,00
Totale Ente		6.989.636,03	7.003.897,51	7.000.179,67	6.999.779,67
Partecipate		549.175,31	549.175,31	549.175,31	549.175,31
Totale Consolidato		7.538.811,34	7.553.072,82	7.549.354,98	7.548.954,98
Spesa corrente		22.745.581,13	27.792.901,54	26.973.090,20	26.932.601,75
incidenza %		33,14%	27,18%	27,99%	28,03%

Il dato certificato da Rendiconto della Gestione 2011, quello da pre-consuntivo 2012 e quello previsionale da proposta di bilancio pluriennale modificato con le variazioni in corso di approvazione è ampiamente entro il tetto del 50%.

A quanto sopra deve aggiungersi l'ulteriore limite di contenimento della spesa del personale determinato in base al decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 che prevede come indicatore (su dieci) per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari la quota del 39% quale rapporto massimo tra spese di personale ed entrate correnti. Il dato 2011 e la proiezione del periodo 2012-2015 risulta la seguente:

	2012	2013	2014	2015
ENTRATE TIT. 1, 2 e 3	21.413.490,79	28.167.769,41	27.250.043,19	27.225.514,50
SPESE INTERVENTO I	6.617.434,39	6.509.708,51	6.505.709,67	6.505.309,67
PERCENTUALE	30,90%	23,11	23,87	23,89

I risultati risultano essere tutti sotto la quota massima e quindi il limite normativo è rispettato.

Deve, inoltre aggiungersi l'ulteriore verifica di congruenza del rispetto della norma limitatrice in materia di personale introdotta dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 prevedendo la limitazione delle assunzioni a tempo determinato entro il tetto del 50%, con le seguenti esclusioni:

- Spese per assunzioni a tempo determinato per l'esercizio di funzioni fondamentali (Polizia Municipale), scuole e servizi sociali – limite del 100% (art. 1, c. 6 bis L. 216/2011).
- Nessun vincolo per le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti a contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000, così come interpretato in sede nomofilattica dalla SS.AA. della Corte dei Conti con deliberazione n. 11/2012.

Tipologia	Anno 2009	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Tempo determinato	76.711,14	33.010,41	30.132,28	30.132,28	30.132,28

Il vincolo è rispettato: la previsione 2013-2015, pari ad €30.179,73 per il triennio, è inferiore alla metà di €76.711,14, pari ad €38.355,57.

IL TETTO ALL'INDEBITAMENTO

L'articolo 8 della citata legge n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali. In particolare, il comma 1 del citato articolo 8, modificando il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, non superi il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 ha chiarito che il predetto articolo 204 si interpreta nel senso che l'ente locale nell'assumere nuovi mutui e ad accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato deve esclusivamente prendere a riferimento il valore soglia previsto nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento e non già nel triennio di riferimento. Il successivo comma 3 del predetto articolo 8, nel sancire che le disposizioni di cui al medesimo articolo 8 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, gli enti locali riducono l'entità del debito pubblico. Le modalità attuative, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, dovranno in particolare stabilire:

1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro-capite, oltre la quale i singoli enti hanno l'obbligo di

procedere alla riduzione del debito;

2) la percentuale annua di riduzione del debito;

3) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito.

A tal fine, la norma considera equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6 della richiamata legge n. 183 del 2011. Infine, il comma 4 del citato articolo 8 dispone che, agli enti che non adempiono a quanto previsto dal comma 3, si applicano alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e cioè la limitazione delle spese correnti e delle assunzioni di personale. Resta fermo che fino all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto ad individuare le modalità attuative per l'operazione di riduzione del debito di cui al comma 3 dell'articolo 8, non opera il disposto di cui ai commi 3 e 4.

Si prende atto che l'Amministrazione Comunale, in ossequio al disposto di cui al D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, ha ottemperato alla riduzione del debito pubblico utilizzando le risorse di cui all'art. 6 del D.L. 95/2012.

La norma è ampiamente rispettata dall'Amministrazione Comunale di Cecina poiché non sono programmati nuovi mutui per tutto il triennio considerato e sono per converso previste estinzioni anticipate che, a titolo prudenziale, non verranno contabilizzate fino alla loro effettività. Lo *stock* del debito previsto ha attualmente la seguente evoluzione:

Anno	2012	2013	2014	2015
residuo debito	3.648.109,91	2.462.325,31	2.200.457,64	1.923.504,65
nuovi prestiti				
prestiti rimborsati	394.084,56	261.867,87	276.952,99	292.912,75
Estinzione anticipata	791.699,80			
totale fine anno	2.462.325,55	2.200.457,64	1.923.504,65	1.630.591,90

CONCLUSIONI

Da quanto sopra emerge il pieno rispetto prospettico di tutte le disposizioni.

Si ritiene di confermare le linee di indirizzo condotte finora, essendo improntate tutte alla ricerca del miglior risultato e le scelte strategiche già adottate nei precedenti anni che sinteticamente elenchiamo di seguito:

- non sussistono contratti di personale stipulati al di fuori di quelli consentiti dalla normativa ed i limiti assunzionali rientrano entro i quantitativi che consentano l'oggettiva riduzione prospettica del totale della spesa del personale;
- gli organismi collegiali in essere sono quelli previsti dalla Legge;
- l'aggiudicazione di servizi e forniture avvengono a mezzo di gare ad evidenza pubblica previa preventiva verifica delle disponibilità offerte dalla Consip Spa di Roma, società unipersonale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero quelle offerti sul mercato elettronico gestito dalla medesima Consip Spa;
- è impostato il ricorso alla formula dell'acquisto di beni e servizi con contratto a risultato;
- per tutti gli interventi in conto capitale vengono utilizzate esclusivamente risorse proprie;
- la spesa del personale è costantemente monitorata e gli atti sono improntati alla rispetto del principio di progressiva riduzione della spesa;
- l'attività di accertamento delle partite creditorie, con particolare riferimento a quelle tributarie, è continuo con l'importante risultato della costante stabilizzazione delle entrate;

- le tariffe dei servizi sono determinate in modo da coprire tendenzialmente i costi di produzione, facendo salve le riduzioni e le esenzioni per le fasce sociali più deboli per la promozione del benessere della popolazione.

In conclusione:

- viene preso atto del raggiungimento del pieno rispetto della normativa sul patto di stabilità dall'istituzione e per tutti gli anni successivi;
- per il raggiungimento prospettico degli obiettivi del patto per l'esercizio in corso, in ragione delle note difficoltà nell'accertamento di alcune partite in conto capitale di elevata consistenza, sono state assunte tutte le iniziative possibili atte a surrogare le componenti positive del saldo ovvero a minimizzare ogni possibile effetto sanzionatorio;
- viene preso atto del raggiungimento programmatico degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica per gli esercizi successivi.

Cecina, lì 10 luglio 2013

C.C. N° 73/07.09.2013

OGGETTO: Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 10/07/2013 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio 2013. Variazioni".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione relativa all'argomento in oggetto:

Preso visione della deliberazione indicata in oggetto, adottata dalla Giunta Comunale in via d'urgenza e con il potere sostitutivo previsto al comma a: dell'art. 42 ed al comma 4 dell'art. 175 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti sia di fatto che di diritto che hanno giustificato il ricorso a tale potere;

Accertato il rispetto del termine di giorni sessanta di cui al comma 4 dell'art. 42 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Preso atto:

- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato alla citata deliberazione;
- del mantenimento dell'equilibrio di bilancio, nonché del permanere del rispetto del patto di stabilità;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, allegati al presente atto;

Consiglieri presenti e votanti n° 13;

Effettuata apposita votazione sull'argomento in oggetto che viene approvato con n° 11 voti favorevoli e con n° 2 voti astenuti (Musotto e Villani);

DELIBERA

- di RATIFICARE ad ogni effetto di legge la deliberazione n 97 adottata dalla Giunta Comunale in data 10/07/2013 in via d'urgenza e con ricorso al potere sostitutivo ai sensi degli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE, infine

Su proposta del Presidente con n° 11 voti favorevoli e con n° 2 voti astenuti (Musotto e Villani);

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267,
